



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. 13693 DEL 13/08/2025

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 82 del 13/08/2025

Oggetto: Divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattina e di superalcolici – Evento “Gustiamo Via Italia Nuova – Food – Drink – Music” – 19 e 20 agosto 2025

IL SINDACO

Premesso che:

- ▣ L'evento “**Gustiamo Via Italia Nuova – Food – Drink – Music**”, previsto per i giorni **19 e 20 agosto 2025**, rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo del calendario estivo salentino, capace di attrarre un flusso significativo e ininterrotto di visitatori, con la presenza di un pubblico eterogeneo e numeroso;
- ▣ In ragione di tale afflusso e della natura dell'evento, è necessario adottare misure idonee a garantire la sicurezza urbana, la tutela dell'incolumità pubblica, nonché il rispetto delle regole di convivenza civile e la fruizione ordinata degli spazi pubblici;

Considerato che:

- ▣ L'uso e la diffusione di contenitori in **vetro o lattina**, in contesti ad alta densità di persone, rappresenta un potenziale fattore di pericolo per l'incolumità pubblica, sia per l'uso improprio che può esserne fatto, sia per le conseguenze accidentali derivanti dalla loro dispersione;
- ▣ L'eccessivo consumo di **bevande superalcoliche**, specie in occasioni caratterizzate da aggregazione e festeggiamenti, può facilitare comportamenti alterati e pericolosi per sé e per gli altri;
- ▣ È necessario prevenire episodi di **vandalismo, risse, danneggiamenti** e altri eventi che potrebbero compromettere il sereno svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto, inoltre, per le ragioni esposte in premessa che:

- ▣ Sussista la **prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare**, al fine di contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione condivisa degli spazi pubblici;
- ▣ Sussistano le condizioni di **contingibilità e urgenza**, strettamente connesse alle **peculiarità di tempo e luogo** che caratterizzano la manifestazione;

Richiamati:

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare i Capi III e IV;
- Il D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008;
- Gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 2, lett. b) ed e), del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- L'art. 8 del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017;
- La Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- La Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive, che raccomanda l'adozione di provvedimenti volti a **vietare la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine** per motivi di sicurezza;

Ritenuto di adottare la presente ordinanza nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato

Per i giorni: **19 agosto 2025, dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del 20 agosto 2025, e 20 agosto 2025, dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del 21 agosto 2025, è fatto divieto:**

Agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli privati e altri punti di ristoro situati all'interno dell'area dell'evento di:

1. vendere per asporto o somministrare **bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o lattina;**
2. detenere e/o distribuire a qualsiasi titolo bevande contenute in vetro o lattina;
3. fornire bevande in bottiglie di plastica **senza la preventiva rimozione del tappo** di chiusura.

A chiunque, su suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, nella zona della manifestazione :

1. di consumare o detenere a scopo di consumo **bevande superalcoliche;**
2. agli esercenti, di somministrare, vendere per asporto o per consumo sul posto, o cedere a terzi **bevande alcoliche con gradazione superiore al 21% vol..**

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con **sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00**, fatta salva l'applicazione di **ulteriori sanzioni, anche penali**, ove previste da norme di legge.

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate secondo i principi fissati dalla **Legge 24 novembre 1981, n. 689** e s.m.i.

Il pagamento in misura ridotta dovrà avvenire **entro 60 giorni** dalla contestazione o notificazione.

In caso di versamento oltre tale termine, la sanzione sarà **maggiorata del 20%**, in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione.

La vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza è affidata a **tutte le Forze di Polizia statali e locali.**

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a:

Sig. Comandante della Polizia Locale di Veglie;

Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Veglie

Sig. Prefetto di Lecce.

Sarà inoltre **pubblicata all'Albo Pretorio tradizionale e online** e divulgata tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo (comunicati stampa, sito istituzionale, ecc.).

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse potrà proporre **ricorso**:

- ▣ **Prefetto di Lecce**, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ▣ **Al TAR Puglia – Sezione di Lecce**, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ▣ **Straordinario al Presidente della Repubblica**, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Veglie, **13/08/2025**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.